

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)468

Vol. 1978/0174

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (78) 468 def.

Bruxelles, 22 Settembre 1978

AMMISSIONE NEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI

(Comunicazione dalla Commissione al Consiglio)

RIASSUNTO

Il programma d'azione sull'istruzione, adottato dal Consiglio e dai Ministri della Pubblica Istruzione nella risoluzione del 9 febbraio 1976, predispone l'organizzazione di un dibattito con responsabile dell'insegnamento superiore, sulla possibilità di sviluppare una politica comune in materia di ammissione negli istituti di istruzione superiore di studenti provenienti da altri Stati membri.

Tale dibattito è stato organizzato nel settembre del 1977, ed i servizi della Commissione, nel febbraio 1978, hanno preparato e comunicato un'analisi dei problemi, corredata delle soluzioni suggerite. In base a tale analisi e alla luce delle reazioni ricevute, la presente comunicazione delinea proposte specifiche che dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio e dei Ministri della Pubblica Istruzione, nella sessione del 27 novembre 1978.

AMMISSIONE NEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI

I. INTRODUZIONE

Il programma d'azione sull'istruzione, adottato dal Consiglio e dai Ministri della Pubblica Istruzione degli Stati membri nella risoluzione del 9 febbraio 1976 comprende, in un capitolo riguardante la collaborazione a livello d'istruzione superiore, una serie di azioni volte a promuovere la libera circolazione e la mobilità del personale insegnante e degli studenti.

Il numero di studenti che frequenta corsi di studio in altri Stati della Comunità è attualmente modesto. Nel 1975-1976 sono stati 21.000, cioè soltanto lo 0,5% del numero totale degli iscritti. A livello comunitario si sono già prese alcune iniziative per incoraggiare e facilitare una maggiore mobilità. Ad esempio, sono state messe a disposizione borse di studio per lo sviluppo di programmi di studio comuni tra istituti d'istruzione superiore di diversi paesi della Comunità. La Commissione ha pubblicato in tutte le lingue della Comunità una guida dello studente che contiene informazioni e consigli sulle procedure e sulle modalità di ammissione vigenti in tutti gli Stati membri. Tali misure comunque, pur contribuendo ad agevolare e ad incoraggiare la mobilità degli studenti, hanno un effetto piuttosto modesto. E' necessaria un'iniziativa che dimostri l'importanza attribuita dalla Comunità ad un sensibile aumento delle possibilità offerte agli studenti di trascorrere almeno una parte del periodo di istruzione superiore in un altro Stato membro, beneficiando così dell'ampliamento e dell'arricchimento dell'insegnamento che possono derivare da una tale esperienza.

In considerazione di ciò, il programma d'azione prevedeva un dibattito, alla presenza di rappresentanti di istituti di istruzione superiore, sulla possibilità di sviluppare una politica comune di ammissione a tali istituti di studenti provenienti da altri Stati membri. Il dibattito ha avuto luogo nel settembre 1977 e, sulla base dei risultati conseguiti, i servizi dell'istruzione della Commissione hanno preparato un'analisi particolareggiata dei

problemi esistenti, che derivano dalle politiche e dalle norme degli Stati membri in materia di ammissione di studenti comunitari, proponendo alcune misure per risolverli. Nel febbraio 1978 il documento è stato inviato agli Stati membri per le consultazioni previste in ciascuno di loro. In base all'analisi contenuta nel documento consultivo, e alla luce delle reazioni suscitate è stato preparato il presente documento che contiene tali proposte specifiche.

L'allegato A fornisce un quadro sinottico delle pratiche attualmente in vigore in ciascuno Stato membro e riporta la situazione del movimento degli studenti all'interno della Comunità. L'attuale flusso di studenti tra gli Stati membri, influenzato com'è da una varietà di fattori storici, geografici e linguistici, nonché da considerazioni accademiche e finanziarie, non è equilibrato e, nel quadro di un aumento globale della mobilità, è importante stimolare il movimento in quelle direzioni dove è attualmente scarso.

Tutti gli Stati membri non solo "esportano" studenti, che si iscrivono ad istituti di istruzione superiore di altri paesi comunitari, ma anche "importano" studenti da tali paesi. In ogni Stato membro, dovrebbe dunque esistere un rapporto tra le disposizioni prese per l'ammissione degli studenti comunitari nel proprio paese e quelle disposte per far accogliere i propri studenti in altri paesi della Comunità. Per tale ragione è stato proposto di adottare una strategia comune basata sui seguenti principi:

- a) le politiche nazionali dovrebbero riflettere l'obiettivo del programma di azione per l'istruzione, che è quello di incrementare la mobilità degli studenti all'interno della Comunità e di eliminare gli ostacoli che vi si frappongono;
- b) tali politiche dovrebbero essere basate sul concetto di interdipendenza e di reciproca responsabilità fra Stati membri per quanto riguarda l'ammissione di studenti provenienti da altri paesi comunitari; e
- c) gli studenti stranieri dovrebbero essere ammessi negli istituti del paese ospitante con lo stesso trattamento riservato agli studenti che hanno la nazionalità di tale paese.

Le proposte presentate nella parte II sono state elaborate tenendo conto di tali principi. Ben inteso esse non sono in contrasto con quanto stabilito dal diritto comunitario che già disciplina alcuni casi di ammissione di studenti. Perciò:

.../...

- a) coloro che hanno il diritto di stabilirsi in uno Stato membro in virtù degli articoli 48 e 52 del Trattato CEE non possono subire discriminazioni in materia di accesso ad istituti di istruzione del paese membro ospitante;
- b) l'accesso ad un istituto di istruzione superiore di uno Stato membro non potrà essere rifiutato alla persona che desideri stabilirsi in quello Stato per esercitarvi un'attività professionale e che, a tal fine, debba ottenere la qualifica che il paese ospitante esige.

Si riconosce inoltre che le proposte riguardano anche aspetti delle politiche di ammissione che, in taluni Stati membri, rientrano nelle responsabilità non del governo ma degli istituti di istruzione superiore stessi, individualmente e collettivamente. E' chiaro che in tali casi, l'adozione di una proposta significherebbe impegnarsi a raccomandare ed incoraggiare le autorità competenti perché agiscano conformemente.

Le proposte sono riportate nei paragrafi seguenti, suddivise fra queste sei categorie:

- A - Limitazione numerica dell'ammissione
- B - Criteri di ammissione
- C - Condizione finanziarie di ammissione
- D - Requisiti linguistici
- E - Procedure amministrative
- F - Informazione e consultazione in materia di politica

II. PROPOSTE

A. Limitazione numerica

1. In quegli Stati membri in cui si attui una politica di numerus clausus all'ammissione, sia globalmente che limitatamente ad una facoltà, una quota ragionevole di posti deve essere mantenuta a disposizione di studenti provenienti da altri paesi della Comunità. L'interpretazione del termine "ragionevole" deve essere fatto tenendo conto di riesami permanenti ed anche in funzione dei livelli di mobilità del momento e dall'obiettivo di aumentare tale mobilità.

.../...

2. Studenti provenienti da altri paesi della Comunità dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni di limitazione numerica nel paese ospitante quando il loro periodo di studio all'estero rappresenti un elemento integrante di un corso generale organizzato dall'istituto da cui provengono.
3. Inoltre, deve essere fatto il possibile per incoraggiare accordi reciproci tra istituti in materia di scambio di studenti.
4. Si devono sviluppare proposte a livello comunitario, di concerto con i rappresentanti degli istituti superiori, volte a facilitare e ad estendere la trasferibilità di crediti all'interno della Comunità per periodi di studi all'estero.

B. Criteri di ammissione (diversi dalle conoscenze linguistiche)

5. Gli studenti provenienti da altri Stati membri non devono essere soggetti a condizioni non accademiche che non siano anche applicabili agli studenti che hanno la nazionalità del paese ospitante, né si possono loro imporre prove o esami supplementari, non richiesti agli studenti che hanno la nazionalità del paese ospitante.
6. Le condizioni accademiche per l'ammissione al primo livello di un corso completo devono basarsi sul possesso, da parte dello studente, di un titolo sufficiente per l'ammissione in un istituto di istruzione superiore del proprio paese, oltre eventualmente ad altri requisiti imposti anche agli studenti del paese ospitante.
7. Per gli studenti "a tempo parziale", nel senso definito al punto 2 precedente, si deve insistere sul riconoscimento, da parte dell'istituto di origine, del periodo di studi trascorso all'estero come parte del corso che permette di conseguire il diploma presso l'istituto di origine.

C. Aspetti finanziari

8. Nello Stato membro in cui si pagano le tasse scolastiche, le tasse per gli studenti provenienti da un altro paese della Comunità non saranno superiori a quelle degli studenti che hanno la nazionalità del paese ospitante.
9. Nei casi in cui gli studenti siano tenuti a pagare le tasse in patria, ma la dispensa sia prevista per certi studenti, devono essere prese disposizioni che abbiano lo stesso effetto a favore degli studenti provenienti da altri paesi della Comunità.

.../...

10. Le borse di studio attribuite a studenti per gli studi effettuati nel proprio paese devono poter essere facilmente estese al periodo di studio trascorso in un altro Stato membro, a condizione che tale periodo di studio sia riconosciuto dall'istituto quale parte dell'intero corso di studi per il quale è stata concessa la borsa.
11. A livello comunitario si devono presentare proposte per risolvere il problema posto dalla differenza del costo della vita tra gli Stati membri e che influisce sulla mobilità degli studenti.

D. Requisiti linguistici

12. I requisiti linguistici richiesti per poter frequentare corsi di studio in istituti del paese ospitante devono corrispondere alle necessità del corso di studi in questione. Le conoscenze linguistiche devono essere controllate e valutate prima dell'inizio del corso. A livello comunitario si deve esaminare la possibilità di definire, nei vari Stati membri, certificati rilasciati a tal fine, che verrebbero riconosciuti.
13. Per consentire, agli studenti di migliorare eventualmente le proprie conoscenze linguistiche nel paese ospitante prima di iniziare il corso di studi, devono essere preparate proposte a livello comunitario per un programma di collaborazione che permetta a tutti gli Stati membri di procurarsi i mezzi per apprendere in modo intensivo la lingua del paese ospitante, adattati alle esigenze degli studenti.

E. Procedure amministrative

14. A livello comunitario devono organizzarsi riunioni con rappresentanti di istituti di istruzione superiore allo scopo di elaborare un elenco comune delle informazioni e della documentazione di base necessarie agli studenti provenienti dagli altri Stati membri.
15. Informazioni da raccogliere a livello comunitario su ciò che è stato fatto in ogni Stato membro per accogliere e consigliare gli studenti stranieri. Inoltre riunioni regolari dei responsabili di tali iniziative per scambi d'idee sulle iniziative e individuare i problemi.

.../...

F. Informazione e consultazione in materia di politica

16. A livello comunitario è necessario raccogliere e comunicare regolarmente agli Stati membri informazioni atte a servire da base per una revisione regolare dell'importanza del movimento degli studenti tra i paesi della Comunità e dei sensi in cui si svolge, nonché degli effetti delle politiche di limitazione numerica su tale mobilità.
 17. Ogni Stato membro che intenda modificare la sua politica in materia di ammissione di studenti provenienti da altri Stati della Comunità deve svolgere la procedura di consultazione in sede del comitato dell'istruzione, prima di intraprendere qualsiasi azione.
-

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ESISTENTI

NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE CONCERNENTI

L'AMMISSIONE DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI

STATI MEMBRI

LIMITAZIONI NUMERICHE

PAESE

DISPOSIZIONI ESISTENTI

Belgio

La legge non stabilisce alcuna restrizione numerica; tuttavia, limita normalmente al 2% il numero degli studenti stranieri ammessi alle stesse condizioni degli studenti belgi. Tale limitazione riguarda soltanto l'aspetto finanziario (tasse scolastiche).
Non rientrano tuttavia in questa percentuale alcune categorie di stranieri che vengono ammessi senza restrizioni alle stesse condizioni dei belgi. Essi sono:

- gli studenti di nazionalità lussemburghese;
- gli studenti stranieri i cui genitori (o tutori) lavorano (o hanno lavorato) in Belgio e sono cittadini di uno Stato membro;
- gli studenti originari di un paese con cui il Belgio ha concluso un accordo culturale e che nell'ambito di tale accordo usufruiscono di una borsa di studio.

= I singoli istituti sono tuttavia liberi di ammettere o rifiutare gli studenti che devono provvedere al finanziamento dei propri studi. Quindi nel 1976/77 :

- parecchi istituti limitano l'ammissione di studenti stranieri (compresi gli studenti CEE) ad un contingente del 2 % (in un caso del 3 %)
- altri impongono limitazioni numeriche soltanto per la facoltà di medicina (per esempio 50 % dell'ammissione di belgi; un numero fisso di 20 per ogni paese di origine; un limite fisso massimo di 60 per studenti stranieri nel complesso; ammissione soltanto per olandesi e tedeschi).

Danimarca

- A partire dal 1977/78 il numero massimo di studenti ammessi ad ogni facoltà o gruppo di facoltà sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

- Gli studenti stranieri muniti di diplomi stranieri sono ammessi alle facoltà di medicina, odontoiatria, farmacia, veterinaria, agricoltura e ingegneria civile soltanto se mantengono stretti rapporti con il paese (residenza in Danimarca per due anni).

- Un contingente del 10% è riservato ai candidati stranieri muniti di diplomi stranieri (e ad altre categorie speciali).
- Gli "studenti ospiti" che desiderano seguire una parte della loro istruzione superiore in Danimarca, sono ammessi senza restrizioni a una fase successiva dello studio, anche se per un breve periodo.

Limitazioni numeriche (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Francia	= Esistono contingenti speciali per gli studenti stranieri nella maggior parte delle "Grandes Ecoles" e delle "Ecoles d'ingénieurs" = Nelle università non esistono restrizioni numeriche per gli studenti stranieri ad eccezione delle università della regione di Parigi in cui il contingente di studenti stranieri ammessi a frequentare gli studi di medicina è del 5 % del totale degli studenti autoctoni. = Gli studenti stranieri possono essere obbligati a studiare presso un istituto che non corrisponde alla loro prima scelta.
Repubblica federale di Germania	= Nei corsi di studio con limiti di ammissione per gli studenti del primo anno è riservato agli stranieri (compresi i cittadini dei paesi della Comunità) un contingente fino al 6% dei posti disponibili nelle facoltà di medicina, odontoiatria, veterinaria e farmacia; e un contingente fino all'8% dei posti disponibili nelle altre facoltà dove è previsto un limite di ammissione. In tutti gli altri corsi di studio non esistono restrizioni numeriche per gli studenti stranieri.
Irlanda	= Presso alcuni istituti esiste un contingente del 5 o del 10 % del totale in ogni facoltà per gli studenti stranieri (compresi quelli provenienti dalla CEE ad eccezione degli studenti interessati dal regolamento 1612/68) che desiderino seguire un intero corso di studi = Presso i singoli istituti possono essere applicate agli studenti stranieri alcune delle seguenti restrizioni : la distinzione tra "irlandese" e "straniero" riguarda quasi esclusivamente la residenza e non la nazionalità : - nessun studente proveniente dall'estero/da paesi industrializzati è ammesso a medicina e/o odontoiatria - nessuno studente straniero proveniente dall'estero/da paesi industrializzati è ammesso a medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura, scienze sociali, fisioterapia a meno che esistano le premesse necessarie in materia di residenza = Esistono accordi flessibili per studenti post-universitari e "occasional"
Italia	= Nessuna restrizione, ad eccezione dei corsi di medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Limitazioni numeriche (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Lussemburgo	= Nel Centro Universitario il numero di studenti stranieri della facoltà di medicina è limitato al 8-10% per motivi di capacità. = L'Istituto nazionale di formazione degli insegnanti (Institut Universitaire) non ammette studenti stranieri.
Paesi Bassi	= Il Ministro della Pubblica Istruzione fissa ogni anno il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi in medicina, odontoiatria, e veterinaria. Gli studenti CEE interessati dal regolamento 1612/68 rientrano nelle categorie a cui viene riservato un trattamento preferenziale (cfr. la parte "Criteri di selezione")
Regno Unito	= A parte alcune eccezioni di secondaria importanza, presso i singoli istituti dell'Irlanda del Nord gli studenti stranieri non sono stati finora sottoposti a restrizioni superiori a quelle generali di ammissione che la maggior parte degli istituti britannici applica per ogni facoltà. = Considerato il recente rapido aumento del numero di studenti stranieri, il governo ha proposto che in futuro il numero di ammessi sia tale da non aumentare l'attuale livello totale degli iscritti.

CRITERI DI SELEZIONE

(oltre alla qualifica di base per l'ammissione, per esempio diploma di scuola secondaria) (escludendo il ricorso ai criteri di conoscenza delle lingue come strumento di scelta : per questo requisito confrontare la sezione specifica sui requisiti linguistici)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Belgio	= La legge non stabilisce criteri di selezione supplementari. I criteri di selezione vengono definiti dagli istituti. = I singoli istituti applicano attualmente alcuni dei seguenti criteri, in particolare per l'ammissione a medicina : - prova d'ammissione/ non essere stato respinto nel proprio paese d'origine se esistono ammissioni limitate nella facoltà interessata - diploma belga di ammissione o esame speciale d'ammissione da superare - motivazione speciale per studiare presso un'istituto specifico - valutazione della probabilità di successo - voti particolarmente buoni in materie specifiche nel diploma di scuola secondaria - scuole secondarie in Belgio - titolo di residenza
Danimarca	= Non viene fatta alcuna distinzione fra cittadini danesi e cittadini stranieri muniti di un diploma danese, né tra i cittadini danesi e quelli dei paesi delle CEE ai quali si applica il regolamento 1612/78. I candidati sono prescelti in base alla media dei voti ottenuta all'esame di maturità (i candidati con le medie superiori hanno la precedenza). E' possibile "incrementare" la propria media se si può dimostrare un'esperienza di lavoro di una certa durata. - La selezione dei candidati stranieri in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (ad eccezione dei cittadini della CEE, per cui vale il regolamento 1612/78) avviene con decisione dell'istituto).
Francia	= Per l'ammissione ad una "Grande Ecole" : ulteriore esame d'ammissione (talvolta non richiesto per gli studenti stranieri in possesso di diplomi adeguati) = Per l'ammissione ad una università : - dimostrazione di avere raggiunto un livello equivalente a quello richiesto agli studenti francesi che desiderano frequentare un anno particolare del corso di studio - dimostrazione che il diploma presentato consentirebbe allo studente di essere ammesso ad un livello corrispondente nel proprio paese d'origine

Criteri di selezione (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Repubblica federale di Germania	= La Conferenza permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder (regioni) prevede che gli studenti stranieri debbano dimostrare che : - sulla base dei voti ottenuti nel diploma di ammissione sarebbero stati in grado di studiare nel proprio paese d'origine e che - hanno raggiunto un livello tale da presupporre che siano in grado di seguire con profitto un corso di studio = Per le materie con ammissioni limitate deve essere data innanzitutto la precedenza agli studenti stranieri in possesso delle migliori qualifiche. = Inoltre, saranno tenuti in particolare considerazione i candidati i quali: - hanno ottenuto un diploma attestante la conclusione degli studi secondari in una scuola tedesca all'estero; - hanno ottenuto una borsa di studio concessa da un'organizzazione tedesca in base ad una selezione qualitativa; - in conformità a speciali disposizioni hanno un posto riservato nel corso specificato nella loro domanda, quando sono ammessi ad uno Studienkolleg (istituto speciale per la preparazione all'università) o istituzione analoga; - provengono da un paese nel quale non esistono corrispondenti corsi di studio; - appartengono ad una minoranza di lingua tedesca in un altro paese. = Per talune facoltà gli studenti devono avere svolto per un determinato periodo attività pratiche.
0. Irlanda	= Si tiene conto degli accordi fra Stati e/o istituti di istruzione superiore. = In genere voti particolarmente buoni nel diploma finale nelle materie importanti sono richiesti per l'ammissione a facoltà specifiche = I singoli istituti possono applicare anche altri criteri per alcuni settori, per esempio attestati di residenza, esami di ammissione, prove e colloqui, o dare la preferenza agli studenti i cui genitori si sono laureati presso l'istituto in questione. = Gli studenti di altri paesi dovranno aver riportato, all'esame finale, lo stesso livello minimo di votazione richiesto agli studenti irlandesi per l'ammissione a corsi speciali di istruzione superiore.

Criteri di selezione (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Italia	= La legge n. 901 del 19 luglio 1956 stabilisce che: "Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numerus clausus debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed Istituti superiori della Repubblica italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso le facoltà alle quali intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana. Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole Facoltà e Scuole. Chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo. Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Università o Istituti di sedi diverse."
Lussemburgo	= Per alcune facoltà sono richiesti voti particolarmente buoni nel diploma finale
Paesi Bassi	= Per le facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria la selezione degli studenti stranieri avviene per sorteggio; sono tuttavia favoriti gli studenti che avendo conseguito un titolo di studio nei Paesi Bassi sono idonei a frequentarvi l'università, o i cui genitori hanno risieduto per parecchi anni nei Paesi Bassi, e gli studenti provenienti dagli Stati membri della Comunità cui si applica il Regolamento 1612/68; = Per le altre facoltà, valgono per gli stranieri le stesse norme di ammissione in vigore per gli studenti olandesi.
Regno Unito	= Molti istituti richiedono voti particolarmente buoni nel diploma finale per le materie relative al costo di studio scelto

TASSE SCOLASTICHE

(le informazioni disponibili non sono state sufficienti per compilare una tabella sulle tasse di iscrizione e sulle tasse per i vari tipi di servizi forniti)

(non sono stati presi in considerazione casi isolati di condizioni finanziarie per l'ammissione di studenti stranieri come la necessità di depositare "una cauzione")

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Belgio	<u>Università</u> = Tutti gli studenti stranieri pagano le tasse scolastiche che sono anche a carico degli studenti belgi (FB 6.600 nel 1977/78) = Inoltre gli studenti che non rientrano in una delle categorie prese in considerazione per calcolare gli aiuti operativi stanziati dallo Stato a favore degli istituti d'insegnamento superiore (per i particolari cfr. la sezione limitazioni numeriche) possono essere tenuti a pagare altre tasse scolastiche fino al 50 % del costo effettivo del posto messo a disposizione nella facoltà richiesta variante per il 1977/78 tra FB 60.000 per le facoltà letterarie e FB 180.000 per le facoltà come medicina, odontoiatria, veterinaria e farmacia. I singoli istituti hanno tuttavia la libertà di decidere se imporre o meno tali tasse supplementari. Attualmente alcuni istituti le applicano mentre altri no. <u>Altri istituti di istruzione superiore</u> = In linea di massima gli studenti belgi e quelli stranieri pagano le stesse tasse, che possono variare a seconda dell'orientamento didattico. Devono tuttavia pagare tasse supplementari gli studenti che non rientrano nelle seguenti categorie: - gli studenti che hanno un genitore di nazionalità belga o residente in Belgio; - gli studenti sotto la tutela di un cittadino belga che percepisce gli assegni familiari; - i figli di lavoratori stranieri iscritti all'anagrafe o nella lista degli stranieri; - gli studenti stranieri che esercitano una regolare attività professionale in Belgio, o che sono in possesso di un permesso di lavoro A o B, o i beneficiari di un'indennità di disoccupazione; - gli alunni o studenti stranieri che per un certo tempo hanno frequentato una scuola belga in base ad un accordo di scambi culturali o che usufruiscono di
Danimarca	= Nessuna tassa
Francia	= Nessuna tassa (presso gli istituti pubblici)

Tasse scolastiche (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Repubblica federale di Germania	= Nessuna tassa
Irlanda	= Viene imposta una sovrattassa del 50 % presso i collegi della National University of Ireland e del 60 % presso l'Università di Dublino a tutti gli studenti non residenti in Irlanda (compresa l'Irlanda del Nord). Le tasse variano da istituto a istituto e da facoltà a facoltà. Nei collegi della National University, per esempio, per l'anno scolastico accademico 1976/77 le tasse per i corsi del primo anno a carico dei non residenti variano, per i corsi delle facoltà letterarie o commerciali, da lire sterline 138 a 243 e per i corsi di medicina da lire sterline 325 a 388. In alcuni casi, la sovrattassa è abbuonata agli studenti di età avanzata, agli studenti nati all'estero da genitori irlandesi o agli studenti stranieri che hanno frequentato la scuola secondaria in Irlanda. Viene abbuonata anche agli studenti ai quali viene applicato il regolamento 1612/68. La sovrattassa viene pagata normalmente da tutti gli studenti le cui tasse sono pagate da organi non irlandesi. Le tasse postuniversitarie per le quali presso qualche istituto non esiste sovrattassa a carico degli studenti residenti all'estero differiscono a seconda della disciplina.
Italia	Gli studenti stranieri pagano la stessa tassa di frequenza degli studenti italiani. La tassa varia secondo i diversi istituti fino ad un massimo di 80.000 lire annue.
Lussemburgo	= Nessuna tassa
Paesi Bassi	= Gli studenti stranieri pagano le stesse tasse degli studenti olandesi (FL 500). = In alcuni casi, per corsi di 1 ora alla settimana, le tasse scolastiche sono limitate a FL. 65,50. Per l'insegnamento professionale superiore (corso completo) la tassa scolastica è di FL 500 l'anno, (corso parziale FL 200-300 l'anno)

Tasse scolastiche (continuazione)

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI													
Regno Unito	= le singole università e gli organi locali preposti alla pubblica istruzione fissano le proprie tasse. Tuttavia calcolando la spesa pubblica per gli istituti di insegnamento superiore e complementare il governo prevede un introito corrispondente ad un certo livello di tasse e raccomanda che le tasse si adeguino a tale livello. Ciò si traduce in pratica nell'adozione delle raccomandazioni governative. Le raccomandazioni per il 1977/78 sono : <table><tr><th></th><th>studenti autoctoni</th><th>studenti stranieri</th></tr><tr><td>corso postuniversitario</td><td>£ 750</td><td>£ 850</td></tr><tr><td>corso universitario</td><td>£ 500</td><td>£ 650</td></tr><tr><td>istruzione complementare postuniversitaria a livello avanzato (a tempo pieno)</td><td>£ 500</td><td>£ 650</td></tr></table> La distinzione fra studenti "autoctoni" e "stranieri" riguarda essenzialmente la residenza e non la nazionalità. = Nelle università dell'Irlanda del Nord e negli altri istituti di insegnamento superiore le tasse sono identiche per gli studenti nazionali e per gli stranieri.			studenti autoctoni	studenti stranieri	corso postuniversitario	£ 750	£ 850	corso universitario	£ 500	£ 650	istruzione complementare postuniversitaria a livello avanzato (a tempo pieno)	£ 500	£ 650
	studenti autoctoni	studenti stranieri												
corso postuniversitario	£ 750	£ 850												
corso universitario	£ 500	£ 650												
istruzione complementare postuniversitaria a livello avanzato (a tempo pieno)	£ 500	£ 650												

REQUISITI LINGUISTICI

PAESE	DISPOSIZIONI ESISTENTI
Belgio	= E' richiesta una buona conoscenza della lingua d'insegnamento (olandese, francese). Sono previsti in genere esami di lingua.
Danimarca	= Una buona conoscenza del danese è richiesta, presso alcuni istituti, in tutte le discipline, presso altri soltanto nelle facoltà con ammissioni limitate (per esempio medicina).
Francia	= La prova della conoscenza del francese deve essere fornita nella fase della domanda preliminare (pré-inscription)
Repubblica federale di Germania	= E' necessaria la prova della conoscenza del tedesco
Irlanda	= E' necessaria la conoscenza dell'inglese (in genere sulla base del diploma di ammissione presentato)
Italia	= La conoscenza dell'italiano è valutata in un'intervista alla facoltà universitaria presso la quale lo studente intende iscriversi (è in atto a livello sperimentale lo svolgimento all'estero dell'esame-colloquio diretto all'accertamento della buona conoscenza della lingua italiana).
Lussemburgo	= E' richiesta la conoscenza del francese
Paesi Bassi	= E' richiesta la conoscenza dell'olandese
Regno Unito	= E' richiesta la conoscenza dell'inglese tra i requisiti generali di ammissione.

STUDENTI COMUNITARI IN ALTRI STATI MEMBRI SUDDIVISI PER PAESE OSPITANTE E PER PAESE D'ORIGINE

Paese ospitante Paese d'origine	Belgio 75/76	Danimarca 75/76	Francia 74/75	Italia** 77/78	Lussem. 75/76	Germania 75/76	R.U. 74/75	Irlanda 75/76	Paesi Bassi 76/77	Totale *
Belgio	-		612	7		392	101	4	148	1.264
Danimarca	13		144	4		208	68	1	16	454
Francia	463		-	76		2.264	318	9	70	3.200
Italia	576		1.208	-		817	275	7	28	2.911
Lussemburgo	555		691	4		654	59	-	6	1.969
Germania	382		1.770	503		-	672	15	299	3.641
Regno Unito	139		1.705	239		1.034	-	955	113	4.185
Irlanda	14		81	4		54	580	-	13	746
Paesi Bassi	774		269	8		1.327	174	2	-	2.554
										(730)
										(25)
TOTALE	2.916	730	6.480	845	25	6.750	2.247	993	693	

* I totali orizzontali per i diversi paesi d'origine non comprendono gli studenti provenienti dagli Stati membri che studiano in Danimarca e nel Lussemburgo. Il numero totale è tuttavia compreso nell'ultima riga.

** Tali cifre si riferiscono esclusivamente al numero degli studenti iscritti in quell'anno.

AZIONE: AMMISSIONE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEGLI STUDENTI PROVE-
NIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI

Breve nota finanziaria per le autorità di bilancio, relativa alle proposte del-
le nuove azioni

1. Linea di bilancio corrispondente

392 Spese per azioni in materia d'istruzione

2. Intestazione della linea di bilancio

Voce 392 Provvedimenti in materia d'istruzione

3. Base giuridica

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 9 febbraio 1976 che contempla un programma di azione in materia di istruzione (GU del 19.2.1976), segnatamente, il paragrafo IV 14 che stipula:

Per stimolare la libera circolazione e la mobilità degli insegnanti, degli studenti e dei ricercatori, saranno avviate a livello comunitario le seguenti azioni:

- organizzazione di un dibattito con responsabili dell'insegnamento superiore per definire un atteggiamento comune circa l'ammissione di studenti di altri Stati membri all'insegnamento superiore;
-
- elaborazione di proposte volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori di livello universitario.

4. Obiettivi delle azioni

4.1.0. Obiettivo generale

L'obiettivo generale è quello di stimolare la mobilità degli studenti dell'insegnamento superiore all'interno della Comunità europea.

ALLEGATO B

4.1.1. Obiettivi specifici delle azioni e loro contributo all'obiettivo generale

- a) Mitigare gli effetti del numerus clausus in vigore in molti Stati membri, sulla mobilità degli studenti all'interno della Comunità europea.
- b) Eliminare le differenze nei criteri d'ammissione tra gli studenti che hanno la nazionalità del paese ospitante e gli studenti provenienti da altri Stati membri.
- c) Eliminare le differenze delle tasse scolastiche pagate da studenti che hanno la nazionalità del paese ospitante e studenti provenienti da altri Stati membri.
- d) Garantire l'estensione del beneficio delle borse di studio nazionali a tutti gli altri Stati membri.
- e) Promuovere l'arricchimento delle conoscenze linguistiche degli studenti nel paese ospitante.
- f) Predisporre misure tendenti a facilitare le procedure amministrative e a fornire agli studenti una consulenza informativa e una documentazione.
- g) Promuovere gli scambi d'informazione sui movimenti degli studenti all'interno della Comunità e su cambiamenti significativi nelle politiche di ammissione nei vari Stati membri.

5. Incidenza finanziaria dell'azione in UCE

5.0. (stima) Spese a carico del bilancio della Comunità

Azione	1979	1980
A4 Elaborazione di proposte per facilitare ed estendere le possibilità di trasferire, all'interno della Comunità, crediti per periodi di studio in un altro Stato membro	10.000	90.000
C11 Elaborazione di un progetto per superare le difficoltà inerenti alle differenze del costo della vita tra gli Stati membri in quanto elemento tale da influenzare la mobilità degli studenti	15.000	20.000
D13 Elaborazione di progetti comuni per l'istituzione di corsi intensivi di insegnamento della lingua nel paese ospitante	-	50.000
E14 Preparazione di un elenco comune di informazioni e della documentazione necessarie all'ammissione di candidati in provenienza da altri Stati membri	10.000	10.000

.../...

Azione	1979	1980
El5 Riunione di delegati alla consulenza agli studenti	20.000	30.000

5.1. Incidenza sulle risorse: nessuna

6. Finanziamento

6.0. Eventuale finanziamento tramite stanziamenti iscritti nel capitolo appropriato del bilancio ordinario

Il finanziamento è possibile nell'ambito del progetto di bilancio per il 1979.

6.1. Finanziamento in base a storni: nessuno

6.2. Necessità di un bilancio suppletivo: nessuna

6.3. Stanziamenti da iscrivere nei futuri bilanci

La stima delle spese previste per il 1980 è stata fornita.

Le spese a partire dal 1981 non possono essere previste fino al 1980.

7. Informazioni sul personale necessario all'esecuzione dell'azione

Per eseguire le azioni, si stima che il personale dei servizi della Commissione necessario per il 1980 sia il seguente: 1 A e 1 C.